



# PROVINCIA DI MACERATA

---

## Decreto Presidenziale

**N. 139 Del 08-07-2021**

Oggetto:	<b>L.R. 2 AGOSTO 2017 N. 25 ARTT. 1 E 2 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 ARTT. 15 E 30 COMUNE DI CAMERINO VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., AI SENSI DELLA LR 25/2017, INERENTE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL DI TRASPORTO PUBBLICO CON ANNESSA ROTATORIA DI ACCESSO SULLA S.P. 256 MUCCESE E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 12/07/2021 FORMULAZIONE OSSERVAZIONI. I.E.</b>
----------	---

**IL PRESIDENTE**

assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

Oggetto: **L.R. 2 AGOSTO 2017 N. 25 ARTT. 1 E 2 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 ARTT. 15 E 30 COMUNE DI CAMERINO VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., AI SENSI DELLA LR 25/2017, INERENTE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL DI TRASPORTO PUBBLICO CON ANNESSA ROTATORIA DI ACCESSO SULLA S.P. 256 MUCCESE E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 12/07/2021 FORMULAZIONE OSSERVAZIONI. I.E.**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

È stata esaminata per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L.R. 25/2017 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/1992, la documentazione relativa all'oggetto, trasmessa dal Comune di Camerino con nota n. 14487 del 22/06/2021 , pervenuta nella stessa data con prot. n. 16137.

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Camerino è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato definitivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 148 del 04/05/1999 e successivamente sottoposto a varianti parziali;
- la L.R. 2 Agosto 2017 n. 25 disciplina una specifica procedura di variante ai Piani Regolatori Generali per interventi connessi agli eventi sismici del 2016, da approvare in via definitiva da parte del Comune ai sensi della L.R. 34/92 e s.m.i., art. 15, c. 5;
- la realizzazione della nuova attrezzatura pubblica di interesse sociale generale, è stata autorizzata con Ordinanza D.P.C. n. 510 del 27/02/2018, che, all'art.3, comma 1, recita: "Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico per le aree ove sorgono le strutture abitative di emergenza, il Comune di Camerino è autorizzato a realizzare una nuova area da destinare a terminal per il predetto servizio, nonché il relativo attraversamento pedonale della strada provinciale n.256, mediante sottopasso o sovrappasso, per l'importo massimo di euro 1.700.000,00.

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il Comune di Camerino, con nota prot. n. 14487 del 22/06/2021 , pervenuta nella stessa data con prot. n. 16137, ha convocato ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L.R. 25/2017 la conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., artt. 14 e 14 ter, preliminarmente all'adozione della variante in argomento;

**VISTO CHE alla richiesta è stata allegata la seguente documentazione tecnico-amministrativa:**

- Tav. 01: Inquadramento territoriale dell'ambito interessato dalla Variante;
- Tav. 02: Relazione illustrativa della variante e stralcio N.T.A. vigenti e modificate;
- Tav. 03: Stralcio P.R.G. vigente con individuazione dell'ambito di Variante e sovrapposizione del progetto;
- Tav. 04: Stralcio P.R.G. variato con individuazione dell'ambito di Variante e sovrapposizione del progetto;
- Tav. 05: Previsioni planivolumetriche di progetto;
- Tav. 06 Verifica conformità con la pianificazione sovraordinata;
- Tav. 07 Verifica di assoggettabilità a VAS;
- Modulo rapporto preliminare Screening semplificato.

**ACCERTATO CHE la variante ha le seguenti finalità e contenuti:**

La variante al vigente P.R.G., volta a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nei territori colpiti dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016, consiste nell'individuazione di un'area dove realizzare il nuovo Terminal di trasporto pubblico urbano ed extraurbano a servizio delle zone ove sorgono le strutture abitative di emergenza, con annessa nuova rotatoria di accesso sulla S.P. 256 Muccese e attraversamento pedonale della stessa provinciale, tra Via Madonna delle Carceri e la SP256, in posizione baricentrica rispetto al Polo Univeritario, al nuovo C.A.E.P. e al quartiere residenziale San Paolo.

L'area in parola, a seguito degli eventi sismici del 2016, è stata utilizzata, come la gran parte dei terreni circostanti, per accogliere servizi legati alla fase dell'emergenza, successivamente dismessi, e si presenta attualmente inutilizzata, pur essendo dotata di opere di urbanizzazione e reti di servizi, e disponendo di un ampio piazzale carrabile.

Il vigente P.R.G. adeguato al P.P.A.R. classifica l'area oggetto di variante in parte come "Zona per Attrezzature di Interesse Comune - F4+F5+F6" (artt. 17, art. 18 e 19 delle N.T.A.), in parte come "Zone destinate alla viabilità" (art. 11 delle N.T.A.), e, per una piccola porzione posta al di là della S.P. 256 "Muccese", come "Zona per attrezzature per l'istruzione F1 - U/Università", (art. 15 delle N.T.A.) compresa nel

perimetro del Piano Particolareggiato PP5 (Attrezzature per l'Università a Montagnano).

La "Zona per Attrezzature di Interesse Comune - F4 - F5 - F6", avente una superficie di circa 29.400 mq, è destinata alla realizzazione di attrezzature principalmente a carattere "ricettivo e di ristoro" (F4), "commerciali e direzionali" (F5) e "ricreative e per il tempo libero" (F6), rispettivamente disciplinate dagli artt. 17, 18 e 19 delle vigenti N.T.A. del P.R.G. ed è ricompresa all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato PP3.

La Variante prevede quanto segue:

- l'area dove saranno localizzati il nuovo Terminal e il limitrofo percorso di attraversamento pedonale della S.P. 256 viene trasformata da "Zona per Attrezzature di Interesse Comune - F4 - F5 - F6" in "Zona per Attrezzature Urbane di interesse sociale - F2" (art. 15 delle N.T.A.);
- l'area dove sarà realizzata la nuova rotatoria, per la parte eccedente la sede stradale della SP256, verrà trasformata da "Zona F4/F5/F6" e "Zona F1 - U" (rispettivamente ricadenti nel PP3 e nel PP5) in "Zona per viabilità di progetto" (art. 11 delle vigenti N.T.A.).

Le suddette modifiche comporteranno altresì la ridefinizione del perimetro del PP3 e del PP5, con stralcio delle superfici oggetto di variante.

L'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce che nelle Zone F2 "... il Piano, salvo diversa specifica prescrizione, con delimitazione nelle planimetrie di piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

*If: Indice di fabbricabilità fondiaria: 3 mc./mq.*

*Sc: Superficie coperta massima: 30%*

*Per le categorie a) e b) l'altezza massima, in quanto strettamente connessa alle esigenze diversificate dalle varie attrezzature, non viene espressamente vincolata, fermo restando l'obbligo del rispetto dei distacchi dai fabbricati, dai confini e dalle strade in base ai minimi di cui all'art. 9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444 e come previsto dal Nuovo Codice della Strada riferiti a tale altezza e fatte salve le eventuali autorizzazioni in deroga previste dalla Legge; resta altresì fatta salva la facoltà di prescindere dai citati distacchi 28 minimi nel caso di attuazione mediante intervento urbanistico preventivo con previsioni planovolumetriche.*

*Nel caso di ampliamento di attrezzature esistenti il limite di fabbricabilità fondiaria If è elevato a 5 mc./mq. e non si applica la limitazione di cui all'indice Sc; la modalità di attuazione in tal caso dovrà essere d'obbligo quella dell'intervento urbanistico preventivo con previsioni planovolumetriche."*

La variante, sebbene non sia espressamente specificato nelle N.T.A. di progetto, è dotata di progettazione urbanistica di dettaglio ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 34/92 e s.m.i.(vedi Tav. 02 paragrafo 2.1), riportata nella Tav. 05 , che prevede:

- realizzazione di un edificio di servizio all'attrezzatura, avente un volume di circa mc. 500,00 e una Superficie coperta di circa 130,00 mq, dotato di sale d'attesa per i passeggeri, servizi igienici pubblici e punti informativi e di acquisto biglietti (in uso alle società di trasporto). La superficie fondiaria dell'area del Terminal ammonta a circa 5.310,00 mq, per un potenziale edificatorio di 15.390,00 mc.

Per quanto riguarda il rispetto dei Limiti di distanza stabiliti dall'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. e dalla normativa vigente, dalla relazione tecnico illustrativa risulta che:

- sono rispettati i limiti di distanza tra costruzioni stabiliti dall'art. 9 (Limiti di distanza tra i fabbricati) del D.M. 1444/68 e dai confini di proprietà, che risultano maggiori o uguali a m. 5,00;
- per quanto riguarda la distanza dalle strade, il distacco da Via Madonna delle Carceri è inferiore ai minimi previsti dall'art. 9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati) e dal Nuovo Codice della Strada. Considerato tuttavia che la variante è dotata di progettazione urbanistica di dettaglio ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L.R. 34/92 e s.m.i., l'art. 15 delle NTA consente di prescindere dai citati distacchi minimi.

**RILIEVI:** L'art. 15 delle N.T.A. dovrà essere integrato specificando che la Tav. 05 "Previsioni planivolumetriche di progetto" ha valore di progettazione urbanistica di dettaglio ai sensi dell'art. 15, 4° comma della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. e di previsione planivolumetrica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.M. 1444/1968.

In sede di approvazione della variante ai sensi della L.R. 34/692 e s.m.i. art. 15, comma 5, il Comune dovrà dare atto che la variante comporta la modifica dei Piani Particolareggiati PP3 e PP5.

**Verificato che rispetto ai piani sovraordinati ed alla normativa di settore si ha la seguente situazione:**

**Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) e Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.).**

Il Comune di Camerino è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R., approvato definitivamente con Delibera di Giunta Provinciale n. 148 del 04/05/1999 e successivamente sottoposto a varianti parziali.

La variante, secondo le disposizioni del comma 3 articolo 2 della L.R. 25/2017, può derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (P.T.C.), al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), nonché al piano di inquadramento territoriale (P.I.T.).

Nel caso in oggetto la necessità di deroga non sussiste, risultando l'area esente dal P.P.A.R. e dal P.T.C. ai sensi dell'art. 60 lett. c e dell'art. 8.2.1 delle rispettive N.T.A.,

in quanto trattasi di “area urbanizzata” così come definita dall’art. 27, 4° comma delle N.T.A. del P.P.A.R., nonché libera da tutele del P.P.A.R. e del P.T.C. (vedi Tav. 6).

**Piano di Inquadramento Territoriale (P.I.T.):** La variante non contrasta con le disposizioni del P.I.T. della Regione Marche, prevalenti sulle disposizioni dei P.R.G. fino all’entrata in vigore dei P.T.C. in adeguamento, in base al secondo comma dell’articolo 13 della L.R. 34/92.

**Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.):** l’area di variante non ricade all’interno di aree a rischio del Piano di Assetto Idrogeologico vigente (Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004).

**Rete Ecologica Marchigiana R.E.M.:** Si dà atto che la variante al P.R.G. non compromette in alcun modo gli obiettivi di conservazione della biodiversità che la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.) si prefigge, in quanto riguarda un ambito privo di caratteristiche di naturalità e di potenzialità di sviluppo in termini di biodiversità; l’area interessata, infatti, è ubicata all’interno di un contesto urbano, caratterizzato dalla presenza di due importanti assi stradali urbani e due insediamenti di grande rilevanza, il Quartiere San Paolo, con vocazione prevalentemente residenziale, e il Polo Univeritario, con funzioni prettamente direzionali e di alta specializzazione culturale, è dotata di opere di urbanizzazione e reti di servizi e si configura come un ampio piazzale carrabile pavimentato con strato di conglomerato bituminoso, con poche fasce marginali di verde non mantenuto e qualche residuo esemplare di alberatura di precedente impianto.

**L.R. 14/2008 “Norme per l’edilizia sostenibile”:** la modifica proposta non incide sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle trasformazioni del tessuto urbano e del sistema produttivo indicati dall’art. 5 della L.R. n. 14/2008.

**DPR 08/09/97, N. 357** la variante non interferisce con le aree SIC e ZPS.

**R.D. 30/12/1923 n. 3267:** l’area di variante non è soggetta a vincolo idrogeologico.

**D. Lgs. 42/2004:** L’area di variante non è vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

**DM 02/04/1968, n°1444:** la variante proposta è conforme, dato che prevede l’individuazione di una “Zona di attrezzatura d’uso e/o di interesse pubblico”, che, in quanto tale, non richiede il reperimento degli spazi pubblici di cui al D.M. 1444/68.

**Legge Regionale n. 28/2001:** il Comune con D.C.C. n.62 del 28/9/06, ha approvato il Piano di zonizzazione acustica comunale. L'area d'interesse è individuata in classe 6, ovvero "Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi"; il rapporto preliminare evidenzia che "... la qualità acustica prevista per l'area non risulterà alterata dalle nuove previsioni di Variante e dalla loro attuazione, essendo le sorgenti sonore (previste) più che compatibili con gli alti limiti fissati dal PCA comunale".

**Legge Regionale n. 22 del 23/11/2011** "*Norme in materia di riqualificazione urbanistica sostenibile e assetto idrogeologico*": Le disposizioni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 11 non sono applicabili alla presente variante per espressa disposizione del comma 6 articolo 2 della L.R. 25/2017.

Circa la compatibilità idraulica delle trasformazioni proposte, si rimanda al parere di competenza dalla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Macerata; lo stesso dicasi per la verifica di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001.

**Dato atto che rispetto all'istituto della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)** l'intervento proposto è soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS facente capo al Comune quale autorità competente. Questa Provincia, quale Soggetto Competente in materia Ambientale, valutato il rapporto preliminare, ritiene che dalla presente non possano derivare impatti significativi sull'ambiente.

**Accertato che dal punto di vista urbanistico** la variante è ammissibile per le seguenti motivazioni:

- rientra nel campo di applicazione della L.R. 2 Agosto 2017 n.25 articolo 1 perché è finalizzata a "contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi", mediante la realizzazione di una nuova area da destinare a terminal per il servizio di trasporto pubblico per le aree ove sorgono le strutture abitative di emergenza e di un attraversamento pedonale della strada provinciale n.256;
- non stravolge l'attuale assetto del P.R.G. in quanto prevede la parziale trasformazione di una "Zona per Attrezzature di Interesse Comune - F4+F5+F6" in "Zona per Attrezzature Urbane di interesse sociale - F2";
- non modifica le tutele previste dai Piani Sovraordinati.

**Dato atto che** la Provincia, ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della LR 25/2017 nella conferenza dei servizi prevista dalla stessa Legge Regionale formula le osservazioni di cui all'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 e s.m.i.;

**Rilevato che** dagli elaborati trasmessi emerge la necessità di formulare osservazioni in

merito alla variante in oggetto, secondo quanto sopra descritto;

**Viste e richiamate:**

- la Legge Urbanistica Nazionale 17/08/1942, n°1150 e successive modificazioni;
- la Legge Regionale 2/08/2017, n.25, recante disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016;
- la Legge Regionale 5/08/1992, n. 34, così come modificata dalla L.R. 19/2001;
- i contenuti del P.P.A.R. e del P.T.C.

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L.190/2012, per quanto a propria conoscenza, non esistono relazioni di parentela né affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti, con elevate responsabilità, del soggetto destinatario del presente provvedimento e il Sottoscritto che ne cura l'istruttoria.

**SI PROPONE, pertanto, di DECRETARE quanto segue:**

**I) DI FORMULARE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 2/8/2017 n.25 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, le seguenti osservazioni alla variante parziale al P.R.G. del Comune di Camerino, ai sensi della LR 25/2017, inerente al progetto per la realizzazione di un terminal di trasporto pubblico con annessa rotatoria sulla S.P. 256 e attraversamento pedonale:**

- l'art. 15 delle N.T.A. dovrà essere integrato specificando che la Tav. 05 "Previsioni planivolumetriche di progetto" ha valore di progettazione urbanistica di dettaglio ai sensi dell'art. 15, 4° comma della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. e di previsione planovolumetrica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.M. 1444/1968.
- in sede di approvazione della variante ai sensi della L.R. 34/92 e s.m.i. art. 15, comma 5, il Comune dovrà approvare anche la conseguente modifica dei Piani Particolareggiati PP3 e PP5;
- gli elaborati di P.R.G. e le norme tecniche di attuazione, vanno aggiornati con le modifiche apportate dalla variante in oggetto, comprese quelle ai Piani Particolareggiati PP3 e PP5, con i rilievi di cui ai punti precedenti e le prescrizioni e indicazioni espresse nei pareri rilasciati dagli altri Enti.

- II) di comunicare al Comune di Camerino il presente atto in sede di conferenza dei servizi del 12/07/2021;**
- III) di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 34/92;**
- IV) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;**
- V) di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n° 267/2000.**

Macerata, 7 Luglio 2021

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**(f.to Arch. Beatrice Pierini)**

#### **IL PRESIDENTE**

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di decreto con esso formulata;

Visto che sulla proposta di decreto sono stati resi i pareri in applicazione analogica dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto Provinciale;

#### **DECRETA**

- I) DI FORMULARE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 2/8/2017 n.25 e dell'art.30 della Legge Regionale 05/08/1992 n.34, le seguenti osservazioni alla variante parziale al P.R.G. del Comune di Camerino, ai sensi della LR 25/2017, inerente al progetto per la realizzazione di un terminal di trasporto pubblico con annessa rotatoria sulla S.P. 256 e attraversamento pedonale:**

- l'art. 15 delle N.T.A. dovrà essere integrato specificando che la Tav. 05 “Previsioni planivolumetriche di progetto” ha valore di progettazione urbanistica di dettaglio ai sensi dell'art. 15, 4° comma della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. e di previsione planovolumetrica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.M. 1444/1968.
  
- in sede di approvazione della variante ai sensi della L.R. 34/92 e s.m.i. art. 15, comma 5, il Comune dovrà approvare anche la conseguente modifica dei Piani Particolareggiati PP3 e PP5;
  
- gli elaborati di P.R.G. e le norme tecniche di attuazione, vanno aggiornati con le modifiche apportate dalla variante in oggetto, comprese quelle ai Piani Particolareggiati PP3 e PP5, con i rilievi di cui ai punti precedenti e le prescrizioni e indicazioni espresse nei pareri rilasciati dagli altri Enti.

**II) di comunicare al Comune di Camerino il presente atto in sede di conferenza dei servizi del 12/07/2021;**

**III) di invitare il Comune di Camerino a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della deliberazione di approvazione della variante in oggetto entro novanta giorni dall'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 30 comma 5 della L.R. 34/92;**

**IV) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione occorrente per l'attuazione di quanto in oggetto;**

Stante l'urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, per applicazione analogica dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

PROVINCIA DI MACERATA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

sulla Proposta di DECRETO PRESIDENZIALE n. 157 del 07-07-2021

L.R. 2 AGOSTO 2017 N. 25 ARTT. 1 E 2 - L.R. 5 AGOSTO 1992 N. 34 ARTT. 15 E 30 COMUNE DI CAMERINO VARIANTE PARZIALE AL P.R.G., AI SENSI DELLA LR 25/2017, INERENTE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL DI TRASPORTO PUBBLICO CON ANNESSA ROTATORIA DI ACCESSO SULLA S.P. 256 MUCCESE E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 12/07/2021 FORMULAZIONE OSSERVAZIONI

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**Favorevole** in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Espresso in data 07-07-2021

Il Dirigente

ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il presente atto, dichiarato immediatamente eseguibile, viene approvato e sottoscritto a termini di legge e verrà pubblicato all'Albo Pretorio one-line per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

**IL PRESIDENTE**

DOTT. ANTONIO PETTINARI

**IL SEGRETARIO GENERALE**

DOTT. SILVANO MARCHEGIANI

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*